

FAQ N. 1

DOMANDA: Di seguito si chiedono i seguenti chiarimenti: 1) Con riferimento all'art. 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale lett. b) del disciplinare di gara, viene richiesto il possesso dell'ISO 27001 considerato che tale certificazione è riferita al sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, pertanto non attinente con la procedura di gara per la tipologia dei servizi da svolgere, ci confermate che il requisito suddetto risulta essere un refuso di altra gara? 2) Con riferimento all'art. 7.2 Requisito di capacità economica e finanziaria lett. b) del disciplinare di gara, la scrivente società espleta anche servizi di facchinaggio, pertanto, la comprova del requisito del fatturato specifico minimo annuo per il settore di attività di pulizia pari ad € 800.000,00 non può essere comprovata dai bilanci in quanto il proprio bilancio non riporta la differenziazione dei ricavi della produzione divisa per attività, vogliate quindi indicarci se sia possibile comprovare il fatturato richiesto con copia delle fatture.

RISPOSTA:

N. 1_ Non si tratta di refuso. La certificazione ISO 27001 è richiesta in quanto si ritiene che dal momento che l'informazione è un bene che aggiunge valore all'impresa, e che ormai la maggior parte delle informazioni sono custodite su supporti informatici, ogni organizzazione deve essere in grado di garantire la sicurezza dei propri dati, in un contesto dove i rischi informatici causati dalle violazioni dei sistemi di sicurezza sono in continuo aumento. L'obiettivo del nuovo standard ISO 27001:2005 è proprio quello di proteggere i dati e le informazioni da minacce di ogni tipo, al fine di assicurarne l'integrità, la riservatezza e la disponibilità, e fornire i requisiti per adottare un adeguato sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (SGSI) finalizzato ad una corretta gestione dei dati sensibili dell'azienda. La norma è applicabile a imprese operanti nella gran parte dei settori commerciali e industriali, come finanza e assicurazioni, telecomunicazioni, servizi, trasporti, settori governativi.

N. 2_ La comprova con fatture del fatturato specifico è ammessa. Come previsto dall'art. 86, comma 4, del Codice degli appalti l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

